

Informatica

Pro e contro dell'Office Automation "libera"

di Nicola Bortolotti

Sulle pagine di questa rubrica il software libero e open source è sempre stato privilegiato: non tanto e non solo per la sua gratuità, anche se si tratta di un fattore indubbiamente importante nel condizionare qualsiasi scelta – tanto del dirigente aziendale quanto del capofamiglia – ma anche per la sua grande flessibilità e dinamicità nel seguire i bisogni degli utenti, nonché per la imparagonabile affidabilità delle soluzioni server (un PC con sistema operativo Linux può essere tranquillamente lasciato su un'isola deserta alimentato da pannelli solari e in rete satellitare con la quasi assoluta certezza di ritrovarlo perfettamente stabile e funzionante anche a distanza di anni, senza schermate blu o necessità di riavviare e applicare patches di sicurezza un giorno sì e l'altro pure ...).

Nell'ambito client, invece, le soluzioni "open source" ancora stentano a decollare: forse qualche lettore avrà accolto l'invito lanciato sul numero 1/2004

("Un proponimento per il 2004: provare Knoppix") e – in difetto – è ancora in tempo per farlo (www.knoppix.org, preferibilmente scaricando la ricca versione in DVD), magari per poi passare alla professionale distribuzione "live" Ubuntu (www.ubuntu.com) prodromica all'installazione su hard disk.

È tuttavia quasi certo il fatto che la stragrande maggioranza dei lettori stia utilizzando, tanto sul luogo di lavoro quanto a casa, Personal Computer con un sistema operativo Windows di Microsoft.

Il software OEM preinstallato

Le ragioni di questa posizione assolutamente dominante di Windows in ambito desktop sono molteplici: la quasi totalità di applicazioni di interesse d'ufficio e – più genericamente – professionale (fatta eccezione per la nicchia grafica e, in minor misura, artistico/musicale) nasce per il mondo Windows

in virtù della sua affermazione come standard de facto; lo stesso dicasi per i "drivers" necessari per fare funzionare le periferiche, siano esse una webcam, una stampante, una chiavetta bluetooth o un modem ADSL su porta USB. Se l'utilizzo è promiscuo e comprende anche lo svago, i giochi, il software di intrattenimento, la musica non cambia. Il vero predominio dei prodotti Microsoft, tuttavia, nasce a monte dell'utilizzatore con accordi commerciali ferrei imperniati sul concetto di software "OEM" preinstallato: l'acronimo "Original Equipment Ma-



Figura 1



Figura 2

nufacturer”, preso a sé, è oscuro e fuorviante; nel caso specifico sta a significare programmi legati allo specifico Personal Computer che, in virtù dell’acquisto combinato – cosiddetto “in bundle” – costano meno delle versioni ufficiali a listino, installabili in qualunque momento su qualunque macchina.

Lo sconto accordato è in genere sensibile, anche se in realtà non è tanto il software OEM a costare poco, quanto il software non OEM ad avere valutazioni fuori da ogni logica di mercato.

Un esempio pratico vale più di ogni ulteriore considerazione: un PC (senza monitor) di buona qualità costa 380 euro. Di questi, ben 84 (il 22% del prezzo totale) sono per la licenza OEM di Windows XP Home. Per XP Professional (sempre OEM) si sale a 134 euro. Ma cosa succederebbe qualora si volesse comprare Windows XP Home in versione non OEM? Che il prezzo schizzerebbe ad un astronomico 222 euro (si noti che tutto l’hardware costa meno di 300 euro) per XP Home e addirittura a 332 euro per XP Professional!

Analogo discorso per il pacchetto Office: la versione Basic OEM (che comprende solo Word, Excel e Outlook) costa 176 euro; la SBE (Small Business Edition, con in più PowerPoint e Publisher) 233; infine quella Professional OEM (con l’aggiunta di Access) 293; qualora si passi alle versioni non legate all’acquisto di un nuovo computer i prezzi volano ancora una volta in alto, sebbene in maniera meno eclatante rispetto al caso dei sistemi operativi: rispettivamente si arriva a 408 euro per la Standard (Word, Excel, Outlook e PowerPoint) e a 570 per la Professional (stessi applicativi della omologa OEM), quasi il doppio del costo dell’hardware sul quale farla “girare”.

Giro di vite contro l’OEM

In pratica dunque, per mantenere il costo complessivo di un PC nuovo utilizzabile nel mondo Windows ad un livello di accettabilità, non c’è che una scelta, ossia quella di acquistare contemporaneamente anche il software Microsoft “a scatola chiusa” in versione OEM. Nel caso in cui si voglia acquistare un sistema operativo o una suite di office automation dopo l’hardware, può convenire comprare un secondo PC lasciando il primo inutilizzato! La cosa è evidentemente assurda, e fino a pochi mesi fa la licenza OEM di Microsoft (che peraltro contiene numerose clausole vessatorie ed è stata, come tutte quelle consimili, indirettamente ma severamente bacchettata dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005 che si riporta in appendice per la sua dirompente significatività)

veniva pertanto applicata in maniera allargata: era infatti sufficiente associarla ad un nuovo elemento hardware significativo per il PC (come ad esempio un disco fisso). Inoltre nulla veniva esplicitamente detto circa la non trasferibilità di una licenza OEM qualora venisse modificata una parte anche importante del computer originale, fermo restando che solo la sostituzione totale del PC avrebbe implicato (ed implica a fortiori tutt’ora) per tutte le licenze OEM ad esso associate il diventare carta straccia ... (salvo interventi della magistratura che sarebbero assai probabilmente favorevoli agli utenti).

Da poco è invece giunto da parte di Microsoft un giro di vite a livello internazionale (che alla lunga potrebbe rivelarsi non poco autolesionistico) nei confronti delle licenze OEM. Come si può leggere sulle note – non ufficiali ma assai esplicite – reperibili all’indirizzo www.michaelstevestech.com/oe-meula.htm e alle quali si stanno progressivamente adeguando un po’ tutti gli assemblatori e rivenditori italiani, anche una sostituzione di scheda madre per un guasto fuori garanzia (che per una ditta o un professionista dura di norma appena dodici mesi) imporrebbe secondo Microsoft il riacquisto di tutte le licenze OEM, ossia un esborso (nel migliore dei casi, ossia XP Home e Office Basic) di 260 euro.

Ogni commento è superfluo, ma ormai da più parti si comincia a credere che questo discutibilissimo inasprimento di una politica che punisce solo gli acquirenti onesti, unita al lancio di un Windows Vista che nessuno in realtà desidera (mentre tutti i professionisti preferirebbero vedere ritornare Windows 2000 Professional in luogo del meno affidabile XP) potrebbe finalmente fornire alle aziende uno stimolo decisivo alla sperimentazione di soluzioni alternative a Windows – ovviamente imperniata su Linux – anche per i computer client; si veda, al proposito, la breve nota pubblicata sulla newsletter di Linuxjournal.it e reperibile all’indirizzo 213.215.180.91/detail.asp?id=5502.

Va detto che, per aziende al di sopra di una certa

2		I Servizi Funerari 4.2005
DIRETTORE EDITORIALE Dante Fogli DIRETTORE RESPONSABILE Nicola Bertolotti SEGRETARIA DI REDAZIONE Elisa Meneghini COMITATO DI REDAZIONE Nicola Bertolotti, Marco Ferrari, Dante Fogli, Elisa Meneghini COLLABORATORI Carlo Ballotta, Laura Bertolaccini, Dante Cefini, Massimo Cavallotti, Antonio Denti, Andrea Poggiali, Sereno Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/ AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ Via Valle Zavellea, 22 44100 Ferrara Tel./Fax 052-741311 E-mail: ndbzazione@comus2.net		INDICE Editoriale Campane a morto 4 di Dante Fogli (dante.fogli@comus2.net) 4 a cura di Elisa Meneghini 5 a cura di Dante Fogli 8 IN MATERIA 11 E CENERI 11 di Sereno Scolaro 11 a cura di Andrea Poggiali (*) 18

Figura 3

dimensione, tutte i principali produttori di software prevedono programmi con forti sconti per quantitativi elevati di licenze acquistate. Queste iniziative, tuttavia, subiscono periodicamente modifiche non lievi, rendendo i responsabili IT sempre più ostaggio delle politiche commerciali dei colossi del settore.

Opensource: non solo fiori

Al di là degli harakiri potenziali di Microsoft, è lecito chiedersi perché – fermo restando l'utilizzo di Windows come sistema operativo per esigenze di compatibilità con le applicazioni più diffuse – non si siano ancora affermati prodotti potenti, completi, maturi e totalmente gratuiti quali – ad esempio – OpenOffice giunto alla versione 2.0.1 e che ora integra anche un gestore di database relazionali. Perché una piccola realtà aziendale dovrebbe continuare a spendere 176 euro più Iva (nella migliore delle ipotesi) per un Office OEM che dovrà gettare (a discrezione di Microsoft) quando sarà costretta a sostituire PC se è possibile installare gratuitamente OpenOffice? E, se non servisse OpenOffice ma solo un elaboratore di testi, perché pagare 176 euro per "Word" se l'ottimo e assai simile AbiWord non costa nulla?

Anche in questo caso la migliore risposta – che in termini astratti si può riassumere con la locuzione "compatibilità con il preesistente" – è costituita da un esempio pratico.

In qualsiasi realtà aziendale che non parta da zero, il numero di documenti (e fogli elettronici) in archivio è normalmente cospicuo, e tipicamente essi saranno caratterizzati dalle estensioni ".doc" (Word) e ".xls" (Excel).

In passato (e anche oggi, sebbene in maniera meno evidente e traumatica per gli utenti) Microsoft – per costringere i suoi clienti a forzati ed onerosi upgrade con la scusa di motivazioni puramente tecniche – ha modificato i suoi propri formati (doc e xls) in

modo da renderli totalmente incompatibili con i precedenti: clamorosa (e degna della massima censura) fu la transizione da Office 95 a Office 97.

Da Office 97 in poi, tuttavia (con la sola e ovvia eccezione di Access), la interoperabilità tra le diverse versioni della suite di Office Automation è abbastanza buona.

Per un qualsiasi programma "concorrente" è dunque vitale riuscire a leggere (e possibilmente anche scrivere) con la massima fedeltà possibile i files in formato Microsoft.

OpenOffice, sul versante word processor, si è comportato bene fin dalle versioni 1.1.x: quasi perfetto con documenti semplici, accettabile con quelli complessi. Sul fronte foglio elettronico, invece, incompatibilità essenziali sono state superate solo con la versione 2.0, pur se permangono differenze (anche su funzioni semplici) purtroppo sanabili solo con intervento manuale.

Tornando all'elaborazione di testi, come si comporta OpenOffice di fronte ad un documento realmente complicato, quale – ad esempio – una bozza della rivista "I Servizi Funerari"? E AbiWord?


La risposta è nelle immagini che pubblichiamo.

Sorprendentemente la versione 1.1.x di OpenOffice si comporta assai meglio della 2.0.x, che sotto Windows addirittura non riesce neppure ad aprire il documento completo cessando anche di rispondere. Lo stesso problema si ha con AbiWord, che tuttavia non si congela ma esce improvvisamente sia sotto Windows (dopo una lunga attesa) che sotto Linux, rendendo impossibile ogni operazione.

La copertina è ben riprodotta da OpenOffice (figura 1) ma non da AbiWord (figura 2).

La pagina dell'indice – che rappresenta un ottimo banco di prova – viene pesantemente modificata in entrambe le versioni di OpenOffice (figura 3) risultando tuttavia leggibile, al contrario di quanto avviene con AbiWord (figura 4, operando su un frammento di rivista per evitare il crash dell'applicazione). Da notare il fatto che AbiWord si dimostra saltuariamente più fedele di OpenOffice nella conversione da formato Word di documenti semplici.

A meno di preventivare un certo numero di ore per riformattare i documenti di importanza strategica, quindi, è facile comprendere perché permanga una certa diffidenza e resistenza nei confronti delle alternative a Microsoft Office.



APPENDICE

Tribunale di Bolzano - Sentenza n. 145/05 del 31 marzo 2005

TRIBUNALE DI BOLZANO - Ufficio del GIP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il GIP dr.essa Alessandra Burei ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di ***

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 171-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 e s.m. per avere, nella sua veste di titolare della ditta individuale ***, esercente l'attività di architettura, abusivamente detenuto a scopo imprenditoriale, per trarne profitto, programmi per elaboratore senza essere in possesso delle relative licenze d'uso, in particolare detenendo programmi per elaboratore (software), tra cui in parte software specifico per lo svolgimento dell'attività professionale, in parte specifico per il funzionamento del sistema di elaborazione dati ed in parte software generico rivolto alla gestione ed amministrazione dell'impresa.

Accertato il 6.8.2004 in ***

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice

Visto l'art. 129 CPP, espone quanto segue.

La Guardia di Finanza ha svolto un controllo di routine presso la ditta di cui l'imputato è titolare e nei computer di essa ha trovato numerosi programmi (software) in cui mancava il numero di registrazione, o che non erano sul supporto originale, o che erano privi di manuali, o che, pur essendo muniti della prova di acquisto dal produttore, erano installati su più computer di quanti previsti dal contratto.

Ha di conseguenza contestato al titolare della ditta il reato di cui all'art. 171-bis comma 1 Legge 18 agosto 2000, n. 248 che punisce "Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori", ritenendo che gli accertamenti svolti costituissero prova sufficiente di una acquisizione di un uso illecito del software.

Per completezza si precisa che nel caso di uso privato si configura solo una sanzione amministrativa ex art. 174-ter.

Nessun altro accertamento è stato compiuto né dai verbalizzanti né nel corso delle indagini preliminari.

In realtà ciò che è stato accertato non prova affatto che l'imputato abbia detenuto programmi duplicati o programmi duplicati illegalmente o che abbia agito con il dolo richiesto né che abbia agito a scopo imprenditoriale.

Preliminarmente si rileva che non appare corretta l'interpretazione secondo cui basta che un programma sia in uso presso un professionista o una ditta per realizzare il richiesto "scopo imprenditoriale". Questa interpretazione è senza dubbio superficiale perché lo scopo imprenditoriale non è costituito dall'uso del programma da parte di un imprenditore (interpretazione assurda che non consentirebbe di ritenere illegittimo lo stesso comportamento posto in essere da una associazione ONLUS!), ma, come reso chiaro dall'art. 171-ter, comma 2, legge 18 agosto 2000, n. 248, si riferisce alla condotta di chi commette il fatto "esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore". Quindi l'illecito configurabile è semmai quello di cui all'art. 174-ter (basti pensare, solo in base al buon senso, che non vi può essere differenza di sanzione se un avvocato usa un programma di scrittura copiato a casa sua piuttosto che nel suo ufficio senza dipendenti!).

Va poi rilevato che non esiste nel nostro diritto un obbligo di registrarsi presso il produttore del software o di conservare i documenti di acquisto.

Il produttore cerca ovviamente di costringere l'acquirente di un programma a registrarsi nei seguenti modi:

- facendo sì che il programma non funzioni se l'acquirente non si collega con il produttore per ricevere un codice che attiva il programma; ma è evidente che nulla può obbligare l'acquirente a rivelare la propria identità;
- offrendo servizi aggiuntivi, quale la garanzia;
- facendo credere all'acquirente che egli ha degli obblighi contrattuali nati con l'acquisto del programma, anche se effettuato sugli scaffali di un self-service.

Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore.

Chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma acquista incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) all'interno della scatola.

Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono opponibili all'altro contraente se egli le conosceva al momento della

stipulazione nel contratto; come può conoscerle l'acquirente se il venditore non glielo fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l'oggetto e di incassare il corrispettivo?

Quindi tutti i tentativi di vincolare l'acquirente con comunicazioni successive all'acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi "chi apre questa busta accetta le condizioni" "chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni" sono inesistenti per l'utente del programma.

Anche la garanzia deve essere data dal venditore senza eccezioni e non può essere subordinata a comportamenti che l'acquirente non abbia espressamente accettato. E l'acquirente comunque può sempre rinunciare alla garanzia.

Si aggiunga ancora che ad ogni modo l'acquirente ha sempre il diritto di rivendere il programma acquistato, sia nuovo che usato ed ha il diritto di farsi una copia di scorta.

Questo diritto è stato confermato dal Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003 con cui il legislatore nazionale ha recepito la direttiva comunitaria 2001/29/CE afferente l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, il quale all'art. 17-sexies, comma 1, così recita: "È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater". E l'art. 17-sexies, comma 4, afferma quanto segue: "I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti."

Sotto il profilo del dolo è poi necessario tener presente che nella maggior parte dei casi il titolare di una ditta non si occupa personalmente dell'acquisto e della installazione dei programmi, lasciando tali incombenze a tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l'apertura della busta, la violazione di sigilli, l'OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti diversi dall'acquirente e dall'utente finale.

Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni che, pur in mancanza di licenza o registrazione, sono del tutto prive di valenza probatoria:

- Il programma non è registrato perché l'acquirente ha ritenuto legittimamente di non registrarsi o perché ha ommesso di far ciò per dimenticanza;
- Il programma è stato registrato, ma ciò non risulta dalla copia in uso;
- Il supporto non è quello originale perché viene usata la copia di riserva;
- Il venditore o installatore ha rifilato all'acquirente inesperto una copia pirata;
- Accade che programmi un po' vecchi vengano offerti gratuitamente dal produttore su riviste per indurre il pubblico ad acquistare la versione più aggiornata e compatibile con le nuove versioni dei sistemi operativi;
- Il programma è stato acquistato usato;
- Il programma è stato acquistato all'estero ed è quindi privo (legittimamente) di contrassegno SIAE.

Si aggiunga che sono in regolare commercio in Internet i cosiddetti programmi OEM i quali sono programmi sul CD originale, destinati ad essere installati sui computer nuovi per la vendita con esso e privi di manuale; il produttore di computer che li ha acquistati dal produttore di programmi non potrebbe forse destinarli ad altro uso in base al contratto di acquisto, ma se li immette sul mercato non commette alcun illecito penale, ma solamente un illecito contrattuale e di conseguenza la copia è del tutto legittimamente in circolazione. E chi lo installa è in possesso di dischetto originale e delle corrette password o chiavi di accesso, pur non avendo alcuna licenza o manuale e pur non avendo avuto alcun contatto con il produttore.

Ciò significa che la prova del reato non può essere desunta sic et simpliciter dal possesso di un CD privo del contrassegno SIAE o di etichette originali, ma che in ogni caso bisognerebbe risalire alla fonte del programma, stabilire a chi è stato venduto originariamente, seguire le sue vicende successive, fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In mancanza di questi accertamenti (a dire il vero quasi sempre impossibili) manca la prova che il programma sia una copia illegale e, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

PQM

Dichiara non luogo a procedere contro l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Ordina la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.

Bolzano, 31 marzo 2005